



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 92 DELL' 01/06/2012 -

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER
OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 13.04.2012 -N. 4325 DI PROT.-
DA PARTE DEL SIG. PRESTIFILIPPO SALVATORE.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE	X	
GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	X	

4

0

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dai Responsabili dei Settori interessati - All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo.

L'anno duemiladodici, il giorno uno, del mese di giugno, alle ore 12,00 nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta dei Responsabili dell'U.T.C. e del Contenzioso , allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica. Allegato n. (2);

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale;

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri resi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta dei Responsabili dell'U.T.C. e del Contenzioso, (All.1) che è parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la prossimità dei termini fissati dalla legge per proporre opposizione all'atto di citazione di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Caltagirone Malerio

Il Segretario Generale
Alfredo Verso



Il Sindaco
Sebastiano Leanza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

ALL.1

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 13.04.2012 - N. 4325 DI PROT.- DA PARTE DEL SIG. PRESTIFILIPPO SALVATORE.

Propongono i Responsabili dell'U.T.C. e del Contenzioso, su direttiva del Sindaco.

Considerato che in data 13.04.2012 con n. 4325 di prot., il Sig. Prestifilippo Salvatore di Valguarnera, notificava un atto di citazione, prodotto avanti al Tribunale di Enna, allegato al presente atto, per ottenere la condanna del Comune, al pagamento della complessiva somma di € **50.000,00** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, pretesa per l'infortunio occorso al medesimo **in data 03.11.2008**, a seguito di una caduta per un gradino rotto nella scalinata d'ingresso dell'Edificio Scolastico S.Arena.

Vista la nota introitata al n.12978 di prot. del **5.11.2008** con la quale il Dirigente Scolastico ha richiesto, fra l'altro, un intervento urgente nel Plesso "S.Arena" per la sistemazione dei gradini esterni all'ingresso principale.

Atteso che l'U.T.C. è prontamente intervenuto per l'eliminazione dell'inconveniente segnalato dal Dirigente Scolastico, al fine di evitare pregiudizi per l'incolumità di alunni e utenti in genere, come si evince dalla annotazione posta a margine della sopracitata nota del 5.11.2008, che viene allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Vista la nota n. 4774 di prot. del 23.04.2012 con la quale il Responsabile del Contenzioso ha richiesto al Responsabile U.T.C. se era stato dato riscontro alla nota n.13781 di prot. del 4.11.2009 assegnata a quel Settore, con la quale l'Avv. Patrizia Ferraro, per conto del Sig. Prestifilippo, aveva richiesto il risarcimento dei danni dal medesimo pretesi per l'infortunio subito.

Vista la nota n. 5033 di prot. del 30.04.2012, con la quale il Responsabile U.T.C. ha inoltrato la citata richiesta al Responsabile del Servizio, senza riscontro, dal che si deduce che l'istanza del Legale non è stata, a sua volta, evasa.

Ravvisata, comunque, la opportunità-necessità di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Enna, per far valere, entro i termini procedurali previsti dalla legge, le ragioni dell'Ente in ordine all'Atto di citazione de quo, al fine di evitare un possibile danno ingiusto, dal momento che, nel caso in specie, il Comune ha immediatamente provveduto alle riparazioni a seguito della segnalazione del 5.11.2008.

Ritenuto, altresì, di dovere autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e procedere con separato atto monocratico alla scelta del Legale di fiducia, a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.

Vista la Direttiva Sindacale n. 698/S del 2.12.2011.

Per tutto quanto precede ,

PROPONE

1 – **Disporre** la costituzione dell'Ente in giudizio avanti al Tribunale di Enna, per opporsi all'atto di citazione notificato all'Ente in data 13.04.2012 con il n. 4325 di prot., da parte del Sig. Prestifilippo Salvatore di Valguarnera, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa.

2 – **Autorizzare** il Sindaco a costituirsi nel relativo giudizio e a procedere alla scelta del Legale di fiducia con proprio atto monocratico a norma dell'art.34 del vigente Statuto Comunale.

Il Responsabile del Contenzioso
Dott.ssa Silvana Arena

V° : IL SINDACO



Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Nicolò Mazza

- 1. Sep - Tee
Ego Sind
Sep

COMUNE DI VALGUARNERA
13. APR. 2012
COPIA ARRIVO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Vincenzo Cammarata
Avv. Patrizia Ferraro
Patrocinanti in Cassazione
Via Capizzi 22 - tel. e fax 0935/681922
94015 PIAZZA ARMERINA

N. F. R. G.
13-04-2012

TRIBUNALE DI ENNA

Atto di citazione

COMUNE DI VALGUARNERA
13.04.12 004325
CIAT.....CL.....FASC.....

PRESTIFILIPPO SALVATORE nato il 19.06.1954 a Valguarnera Caropepe, ivi residente
via Arimondi, 41, C.F. PRSSVT54H19L583S, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Ferraro, C.F. FRRPRZ59B53G580S, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di
via Capizzi, 22 in Piazza Armerina, come da procura a margine del presente atto,

cita

Il COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE nella persona del SINDACO pro tempore, con
sede in Valguarnera Caropepe, C.F. 00046840864 a comparire davanti il Tribunale di Enna, Giudice
designando, alla udienza del giorno 25 settembre 2012, ore di rito, nei locali ordinari del
Tribunale di Enna in Viale Diaz, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di giorni
venti prima dell'udienza predetta, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 CPC e a
comparire all'udienza su indicata ai sensi dell'art. 168 CPC, con avvertimento che la
costituzione oltre i termini suddetti comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 CPC
con ulteriore avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire
accogliere le infrascritte domande per le quali si premette:

procura come in originale

L'attore è dipendente dell'Ufficio Scolastico Regionale, con mansioni di collaboratore
scolastico, Scuola 1° ciclo, presso il plesso "Sebastiano Arena" sito in Valguarnera
Caropepe, via Archimede.

In data 3 novembre 2008, alle ore 14,00 circa, al termine del proprio servizio, uscendo
dal plesso scolastico con il sacco della spazzatura, che andava a deporre nell'apposito
cassonetto, mentre percorreva la scala esterna, d'ingresso alla scuola, a causa di un
gradino rotto, perdeva l'equilibrio cadendo a terra.

A seguito della rovinosa caduta, l'attore lamentava forti dolori alla spalla sx, alla caviglia
e al piede sx., veniva subito soccorso e trasportato presso la sua abitazione familiare.

Sottoposto ad una immediata visita medica dal Dr. Placido Patti, (doc. 1) gli veniva diagnosticato un trauma contusivo alla spalla sx, trauma con distorsione piede sx, ferita escoriata allo zigomo destro, con una presunzione di invalidità permanente.

Successivamente, l'attore, in data 29.01.2009, veniva sottoposto ad esame di risonanza magnetica alla spalla sx infortunata, presso l'Istituto Oasi Maria SS. In Troina, ove veniva confermata la lesione subita (doc. 2).

A causa dell'infortunio *de quo*, si è reso necessario un intervento chirurgico alla spalla sx, con successivo trattamento, presso la clinica Musumeci Gecas s.r.l. in Catania, come da cartella clinica N. 2528 /09 (doc. 3).

L'intervento, tuttavia, non è valso comunque ad eseguire la riparazione della cuffia dei rotatori alla spalla sx perché danneggiata da lesione massiva, così come si legge dal certificato del Dr. Giuseppe Pellegrino, specialista e responsabile Unità Funzionale Ortopedia della Clinica Musumeci in Catania (doc. 4).

Il danno derivante a seguito l'infortunio ha comportato un'invalidità permanente quantificabile nella misura del 15%, come da relazione del Dr. Roberto Arena (doc. 5).

In data 22.10.2009 l'attore, persistendo la sintomatologia dolorosa alla cavaglia del piede sx si sottoponeva agli esami RX presso l'USL di Enna ove gli veniva refertato il danno derivato dalla lesione subita (doc.6).

In conseguenza dell'infortunio gli è stata riconosciuta la lesione, ai fini della dipendenza da causa di servizio, ed è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica del seguente tenore: *limitazione di ¼ nell'elevazione della spalla e nella retropulsione; dolenzia in sede di frattura con algie alla massima flessione; Grado accertato 007% complessivo (doc. 7).*

La Direzione didattica, dalla quale l'attore dipendeva, il giorno successivo all'infortunio in oggetto, con nota prot. 4207/ A.35 del 4.11.2008 (doc.9), inoltrava al Sindaco formale richiesta di interventi urgenti nel Plesso "S. Arena" per la sistemazione dei gradini esterni l'ingresso principale.

Nell'arco del tempo decorrente dall'infortunio, veniva inoltre riconosciuta all'attore l'inabilità con prognosi giustificata, così come da nn.8 certificati medici INAIL che si producono (doc. 8).

Con raccomandata a.r. n.13738374367-8 del 31.10.2009 parte attrice chiedeva al Comune di Valguarnera Caropepe l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'infortunio sofferto. Malgrado quanto sin qui dedotto, il Comune di Valguarnera non ha provveduto, a tutt'oggi, a risarcire i danni sofferti.

Ciò premesso, si osserva

Dalla suesposta dinamica dell'infortunio, appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Valguarnera, ente proprietario del luogo ove si è verificato l'infortunio, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Alla luce degli artt. 139 D. Lg. n. 112/98 e 4 D.P.R. 233/98 l'Ente locale è tenuto a mettere a disposizione e quindi manutenerà gli edifici scolastici. Da ciò ne deriva la responsabilità della Amministrazione Pubblica per i danni derivanti dall'obbligo di manutenzione nonché di custodia sulla pubblica via.

E' del tutto pacifico, sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, che l'inosservanza da parte della P.A. nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere oggetto di giudizio dinanzi al giudice ordinario non investendo scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "*neminem laedere*". Né è di ostacolo il disposto dell'art.34 del D.lgs n.80/98 come sostituito dall'art.7 della legge 205/2000, laddove devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia giacché, a seguito dell'intervento parzialmente caducatorio recato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.204/ 2004, nell'attuale assetto ordinamentale, la giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici.

Nel merito l'attore, col presente atto, invoca, quale titolo della responsabilità del Comune di Valguarnera, la condizione rovinosa in cui versava la scala di accesso alla struttura scolastica, adiacente al marciapiede, lungo la pubblica via Archimede, in Valguarnera, luogo dell'accaduto per cui è causa, così come riportato con nota del 4.11.2008 (doc.9) dalla Direzione Didattica. Infatti, il Prestifilippo mentre scendeva la scala con il sacco della spazzatura, ebbe a perdere l'equilibrio, cadendo a terra, inciampando su uno scalino rotto.

Si richiama alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.. Infatti, in conformità al più recente orientamento della Cassazione (Cass.15383/2006), deve affermarsi che l'obbligo di custodia, posto a fondamento della richiamata fattispecie di responsabilità, non possa ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il medesimo è sottoposto. Secondo l'iter motivazionale fatto proprio dalla Cassazione, nella circostanza che, ove la strada (nella fattispecie la scala adiacente al marciapiede) sia collocata all'interno del perimetro urbano, evidentemente presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo che in genere grava sul proprietario del bene. Ne consegue che, non essendovi l'obiettivo impossibilità di vigilanza della medesima, in quanto trattasi di scala esterna su pubblica via, il Comune è chiamato a rispondere per omessa custodia. La responsabilità del Comune, nella fattispecie, si fonda quindi sul rapporto di custodia ed il conseguente obbligo della manutenzione del bene pubblico. La responsabilità ex art.2051 c.c., nei confronti del Comune, trova applicazione non solo nelle ipotesi in cui l'Ente pubblico svolge una determinata attività sul bene in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte di terzi. La pericolosità, determinata dall'anomalia strutturale della cosa non custodita, è tale da provocarne un'attitudine di per se lesiva.



Di recente la giurisprudenza ha affermato il carattere oggettivo dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2051 c.c.. Tale che non occorrerebbe la prova della colpa, quale requisito costitutivo della fattispecie, risultando invero sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale (evento dannoso – nesso causale). In particolare la Suprema Corte ha chiarito che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art.2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra causa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, ossia da un elemento esterno, imprevedibile".

Alla luce di detto rinnovato indirizzo della giurisprudenza di legittimità appare del tutto evidente, nella fattispecie de qua, la totale responsabilità del Comune di Valguarnera convenuto, ed il conseguente diritto dell'attore ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente di cui è causa. L'art. 2051 c.c., pone, infatti, una presunzione di responsabilità a carico di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in quanto proprietario. Mentre a carico del danneggiato grava il solo onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito; ossia la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass.2075/2002).

Orbene, nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra lo scalino diruto ed il verificarsi dell'evento dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale. Non può d'altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dall'attore e la circostanza che il medesimo sia rovinosamente caduto per la presenza di un gradino usurato.

Pertanto, l'onere probatorio incombente sull'odierno attore va ritenuto pienamente assolto, sebbene l'istante sin dal presente atto chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze riportate nella narrativa che precede.

Inoltre, in via del tutto subordinata, occorre rilevare come pur volendo negare, conformemente ad un indirizzo giurisprudenziale minoritario e sorpassato, l'applicabilità al caso di specie del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., la pretesa risarcitoria avanzata dal sig. Prestifilippo è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., laddove l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di Valguarnera, posto per l'appunto dall'art. 2043 c.c., non può che ritenersi pienamente assolto da questa difesa. L'odierno convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione della scalinata esterna di accesso al plesso scolastico S. Arena, ha, altresì, colposamente omissso di segnalare lo stato di pericolo, così come provato dalla nota della Direzione Didattica inviata al Comune (doc.9).

Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerato fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre spetterà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee ad ovviare alla situazione di pericolo" (Cass. Civ., sez. III, sent. n.23277/2010).

Con riferimento ai danni sofferti dall'attore, si osserva che alla luce della documentazione medica richiamata, tenuto conto dell'entità della percentuale di invalidità permanente, considerato anche il danno morale, (a tale proposito si richiama un recentissimo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, III sez. civile, sentenza 18641 del 12.09.2011, che ha affermato come nel nostro Ordinamento la giurisprudenza di merito e di legittimità non abbia "cancellato la fattispecie di danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non

patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale), richiamate le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, (come da Sentenza della Corte di Cassazione III sez. n. 12408 del 7.6.2011), la quantificazione del danno complessivo (I.P., ITT, ITP, morale e quant'altro) non può essere inferiore ad € 50.000,00, o quella diversa inferiore che dovesse discendere dalla valutazione medico legale della C.T.U. che, si da ora, si chiede essere disposta.

Per le superiori argomentazioni, in fatto e diritto, Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:


Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Valguarnera Caropepe in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi 50.000,00 euro, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nella somma diversa minore, entro i limiti della domanda, ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Quale mezzo al fine in via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero o non che il gradino sulla scala esterna del plesso scolastico Sebastiano Arena di Via Archimede a Valguarnera era diruto e si è reso necessario ripararlo ed egli stesso è stato incaricato dal Comune di Valguarnera di eseguire l'intervento. 2) vero o non che ha soccorso il Prestifilippo Salvatore in occasione dell'infortunio occorsogli constatando che il gradino della scala esterna alla scuola era rotto. Sul capitolo n.1 di indica a teste il Sig. Manetta Nicolino nato il 3.3.1951 a

Istante l'Avv. Patrizia Ferraro n.q. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Enna il su esteso atto di citazione ho notificato al Comune di Valguarnera Caropepe, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Valguarnera Caropepe, mediante consegna di copia

a mezzo del servizio postale con raccomandata n° _____ e avviso di ricevimento n° _____, ai sensi di legge.
Enna 12 APR. 2012

Tribunale di Enna
Ufficiale Giudiziario
Giovanni Barbera



Ufficiale Giudiziario
Giovanni A. Barbera

COMUNE DI VALGUARNERA
05.11.08 012978
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA CAT. OFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA



COMUNE DI VALGUARNERA
- 5. NOV. 2008
ARRIVO

DIREZIONE DIDATTICA "G. MAZZINI"
94019 VALGUARNERA
 TEL-FAX:0935-956259 TEL.DIRIGENTE 0935-959440
 E-mail scuola: enee096005@istruzione.it - scmazzini@tiscali.it

Prot.n. 4207 /A.35

Valguarnera, 4/11/2008

Al Sig.Sindaco
 Al Responsabile
 dell'Ufficio Tecnico
 all'Assessore alla P.I.
SEDE

e p.c.

Oggetto: Interventi urgenti Plessi "Lanza", "S. Arena" e "Don Bosco".

Si chiede alle SS.LL. di intervenire urgentemente nel Plesso "Lanza" per sistemazione Coperchi Serrande, poiché una di questa è stata trovata su un banco all'interno di un' aula; nel Plesso ~~Don Beseo~~ per sostituzione vetri rotti finestra primo piano; nel Plesso "S. Arena" per sistemazione gradini esterni ingresso principale. Si prega di intervenire con cortese sollecitudine onde evitare di mettere a rischio l'incolumità fisica degli utenti. Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

*Gian Antonio...
 10-11-2008
 E' stato provveduto al ripristino dei gradini con le dette Manette Metalliche, spontaneamente donate dalla signora Maria Teresa...
 innumeri esemplari - Dichiari 2008*



Dirigente Scolastico
 (Grazia Rainieri)
G. Rainieri



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 13.04.2012 - N. 4325 DI PROT.- DA PARTE DEL SIG. PRESTIFILIPPO SALVATORE.

I RESPONSABILI DELL'U.T.C. E DEL CONTENZIOSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime PARERE : FAVOREVOLE

Sede Municipale 30.05.2012

Il Responsabile del Contenzioso
Dr.ssa Silvana Arena



Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 92 del 1-06-12 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 4 GIU 2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE